SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1491)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAGODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1981

Norme in materia di finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — La condizione finanziaria degli enti locali che si è venuta a determinare nel corso di questo ultimo decennio è allo stesso tempo limitativa per comuni e province ed onerosa per le finanze statali.

Tale stato di fatto trae origine in primo luogo dalla non corretta attuazione della riforma tributaria che da un lato ha comportato l'accentramento a livello statale del processo di accertamento e riscossione delle imposte, non controbilanciato, dall'altro, da sufficienti trasferimenti di risorse finanziarie dello Stato agli enti locali.

Parallelamente crescevano le spese specie nei comuni medi e grandi sia per la crescente domanda di servizi sia per il notevole trasferimento di funzioni agli enti locali.

Tale situazione ha determinato un *deficit* strutturale nei bilanci di molti enti locali che, a sua volta, ha determinato lo sviluppo massiccio del ricorso all'indebitamento da parte degli stessi, ricorso che specie nei grandi comuni è stato troppo a lungo considerato come normale fonte di finanziamento, il che ha comportato poi pesanti oneri finanziari a carico degli enti locali medesimi.

I vari provvedimenti annuali per la finanza locale varati a partire dal 1977, se da un lato ne hanno alleviato le ristrettezze finanziarie e spesso operative, dall'altro hanno causato, proprio per il loro carattere transitorio e quindi necessariamente non organico, notevoli distorsioni.

Principale elemento distorsivo è stato ed è il criterio della « spesa storica » ai fini della determinazione delle erogazioni statali a favore dei singoli enti locali. Detto criterio consiste sostanzialmente nella erogazione da parte dello Stato a favore degli enti locali di somme sufficienti a coprire le spese dell'anno precedente, aumentate di una certa percentuale fissa per coprire la perdita di valore della moneta.

Si tratta, come appare in tutta evidenza, di un criterio facile ma profondamente ingiusto in quanto non consente distinzioni tra enti locali bene amministrati ed enti locali male amministrati e premia chi ha speso di più e si è indebitato di più, senza peraltro alcun riferimento all'efficienza ed utilità delle spese.

Questo sistema di finanziamento degli enti locali si è dimostrato assai oneroso per le finanze statali in quanto non consente di distinguere tra spese utili e spese meno utili, tra buona e cattiva amministrazione. Si è assistito inoltre ad una crescente deresponsabilizzazione degli amministratori locali ed a una tendenza a trasformare comuni e pro-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

vince in terminali periferici dell'amministrazione centrale.

Tutto ciò ha determinato un pericoloso svuotamento dei contenuti delle autonomie locali, che hanno visto progressivamente ridotti i margini di manovra in campo finanziario ed operativo, trovandosi privi di un quadro di riferimento finanziario entro cui operare.

A nostro giudizio, per dare un contenuto reale, al di là delle semplici enunciazioni verbali, alle autonomie locali, è indispensabile dare a queste un quadro di riferimento certo entro cui operare, ed assegnare a queste risorse finanziarie proporzionate alla gran massa di competenze ed attribuzioni che sono state assegnate specie ai comuni. È questo lo scopo che si prefigge la presente iniziativa legislativa.

Il presente disegno di legge è articolato in tre titoli: il titolo primo contiene un riordinamento delle norme in materia di bilanci degli enti locali e di controllo su detti bilanci, nonchè alcuni adattamenti resi necessari dal tipo di finanziamenti per gli enti locali previsti nel titolo secondo.

Il titolo secondo prevede i vari meccanismi di finanziamento degli enti locali. Innanzitutto si restituisce autonomia impositiva a comuni, province e regioni, riassegnando a questi enti il gettito dell'ILOR, imposta creata con la riforma tributaria proprio per finanziare gli enti locali e che da alcuni anni era avocata allo Stato.

È prevista la conservazione della competenza statale in materia di accertamento e riscossione dell'ILOR ed agli enti locali è data la possibilità di variare le aliquote entro un massimo ed un minimo.

In tal modo si assegna a regioni, comuni e province un cespite assai consistente; si consideri a tale proposito che il gettito dell'ILOR è stato nel 1980 di oltre 3.000 miliardi di lire, inoltre si è evitato di intaccare la riforma tributaria che con tutti i suoi limiti, soprattutto in sede applicativa, ha pur sempre consentito una razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario.

Riguardo ai trasferimenti statali, che restano inevitabilmente la fonte principale di finanziamento degli enti locali, si è abbandonato il criterio della « spesa storica » per quello di parametri obiettivi.

In altri termini, la ripartizione dei trasferimenti statali tra i vari enti locali dovrà avvenire in relazione ai seguenti parametri: popolazione residente, reddito *pro capite*, livello dei servizi. Detti parametri sono utilizzati in modo articolato al fine di determinare un meccanismo di ripartizione il più possibile equilibrato rispetto alle varie esigenze di comuni e province.

Analoghi parametri sono anche utilizzati per la ripartizione dei mutui contraibili presso la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli investimenti.

Il titolo terzo detta norme sulla gestione dei servizi pubblici locali anche in relazione alla recente legge 10 aprile 1981, n. 151: « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore ».

Illustriamo qui di seguito i singoli articoli del disegno di legge.

TITOLO I. — *Norme in materia di bilanci degli enti locali.*

Articolo 1. — L'articolo prevede l'estensione ai comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti dell'obbligo di predisporre un bilancio di previsione pluriennale, in quanto tale semplice adempimento è indispensabile per una corretta programmazione di medio periodo dell'attività anche dei piccoli comuni.

Si prevede inoltre la fissazione al 15 novembre del termine entro il quale deve essere presentato in Consiglio provinciale o comunale il progetto di bilancio pluriennale.

Articolo 2. — La norma prevede l'obbligo per le province e per tutti i comuni di allegare al bilancio di previsione pluriennale una relazione previsionale e programmatica di pari riferimento temporale, nella quale devono essere indicati gli obiettivi e le priorità dell'azione di ciascun ente locale, nonchè le

modalità di attuazione, i tempi di esecuzione ed i costi dei principali interventi.

Articolo 3. — L'articolo prevede il termine del 15 novembre per la predisposizione del bilancio annuale di competenza e di cassa; viene anche ribadito l'obbligo, peraltro già vigente, di deliberare i bilanci in pareggio.

Articolo 4. — La norma è rivolta a risolvere il problema della quantificazione in bilancio dei trasferimenti statali e dei mutui contraibili presso la Cassa depositi e prestiti. Per quanto riguarda il bilancio di previsione annuale, si fa riferimento al disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, che deve essere disponibile alla data del 30 settembre, termine ultimo per la sua presentazione.

Le eventuali variazioni apportate dal bilancio, in sede di approvazione di legge finanziaria, all'entità dei trasferimenti e dei mutui per gli enti locali andranno recepite attraverso note di variazione ai bilanci degli enti medesimi.

Per quanto riguarda i bilanci pluriennali, si è stabilito di considerare costanti, in termini reali, i trasferimenti statali ed i mutui contraibili presso la Cassa depositi e prestiti, previsti dal disegno di legge finanziaria per l'anno successivo.

Articolo 5. — L'articolo prevede che la relazione previsionale e programmatica, i bilanci di previsione annuale e pluriennale debbono essere approvati dal Consiglio comunale o provinciale entro il 30 novembre di ciascun anno. Dette deliberazioni debbono essere trasmesse all'organo regionale di controllo entro 10 giorni dalla loro adozione e detto comitato ha 30 giorni di tempo per esaminarli e approvarli o chiedere chiarimenti. Trascorso tale termine, le delibere diventano senz'altra formalità esecutive.

Si è voluto in questo modo creare un meccanismo il più possibile celere e snello, finalizzato a consentire l'approvazione definitiva e l'esecutività dei bilanci di previsione degli enti locali entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono o comunque entro un termine poco più protratto. Tutto ciò per favorire una più ordinata e razionale attività amministrativo-finanziaria degli enti locali.

Articolo 6. — L'articolo prevede l'obbligo per le aziende degli enti locali di adottare entro il 15 novembre di ogni anno un bilancio di previsione annuale, uno pluriennale ed un programma pluriennale, con caratteristiche analoghe a quelle previste per i bilanci degli enti locali proprietari e da allegare al bilancio di previsione di detti enti.

TITOLO II. — *Finanziamento degli enti locali.*

Articolo 7. — La norma prevede la restituzione, a partire dal 1° gennaio 1982, del gettito dell'imposta locale sui redditi ai comuni, alle province ed alle regioni con aliquote che possono variare per i comuni tra l'8 ed il 10 per cento, per le province dall'1 al 2 per cento e per le regioni dall'1 al 3 per cento.

È previsto che la riscossione mediante autotassazione dell'ILOR si applichi solo per l'aliquota del 10 per cento risultante dalla somma delle aliquote minime, ciò al fine di agevolare il contribuente che non deve essere tenuto a conoscere le aliquote fissate dai vari enti locali; eventuali maggiorazioni rispetto alle aliquote minime, verranno riscosse mediante ruoli.

Resta ferma all'amministrazione finanziaria dello Stato la competenza dell'accertamento e della riscossione dell'ILOR, nonchè il compito di ripartire il gettito di detta imposta fra i vari enti locali in relazione al gettito ottenuto nei territori di ciascuno di essi.

Con questa norma si intende restituire una consistente autonomia impositiva agli enti locali senza stravolgere la riforma tributaria; gli enti locali potranno variare le aliquote in relazione alle proprie necessità ed ai propri programmi senza avere l'onere ed il costo di compiere direttamente gli accertamenti e la riscossione.

Si tratta in sostanza del ripristino, con alcune varianti in relazione all'introduzione dell'autotassazione, del meccanismo e della

finalità originaria dell'ILOR che è stata per troppo tempo avocata dallo Stato, venendo a costituire così una sorta di inutile e poco razionale sovrimposta.

Con la restituzione dell'ILOR, si restituisce agli enti locali un cespite consistente (il gettito di tale imposta è stato di oltre 3.000 miliardi nel 1980), gettito destinato ad incrementare significativamente in quanto l'esenzione venticinquennale sui fabbricati residenziali sta decadendo per quella quota importante del patrimonio edilizio nazionale che è stato realizzato tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60.

Articolo 8. — L'articolo conferma tutte le altre norme vigenti in materia di entrate tributarie comunali e provinciali.

Articolo 9. — L'articolo fissa il meccanismo di determinazione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti statali a favore rispettivamente dei comuni e delle province. Tale meccanismo consiste nella quantificazione annuale in sede di legge finanziaria dell'ammontare di detti trasferimenti che però in ogni caso non debbono essere inferiori come valore nominale a quelli a qualsiasi titolo versati nell'anno precedente, salvo nel caso in cui vengano assegnati agli enti locali nuovi cespiti tributari o extratributari. In sede di prima applicazione è prevista la sottrazione da detto computo del gettito dell'ILOR attribuito ai comuni ed alle province, nonchè della quota per l'82 del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei trasporti pubblici locali e per gli investimenti in detto settore di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

L'inserimento nella legge finanziaria della quantificazione dei trasferimenti complessivi statali a favore degli enti locali è rivolta a valorizzare detto strumento come atto essenziale della politica economica e finanziaria del Governo.

Articolo 10. — La norma prevede le modalità della ripartizione dei trasferimenti statali fra le singole province.

I trasferimenti vengono ripartiti per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ogni singola provincia, e per il 40 per cento in misura inversamente proporzionale al reddito *pro capite* della popolazione residente in ciascuna provincia, desunto dalle denunzie dei redditi ai fini dell'IRPEF dell'anno precedente.

Si è inteso così dare un peso prevalente al parametro più naturale, quello della popolazione residente, integrandolo con un parametro riferito all'inverso del livello del reddito *pro capite*. A quest'ultimo proposito, in assenza di rilevazioni statistiche aggiornate, si è fatto riferimento alle denunzie dei redditi ai fini IRPEF che, grosso modo, costituiscono un indice abbastanza significativo delle condizioni economiche di ogni provincia.

Questo stesso articolo prevede un periodo transitorio per l'applicazione di siffatto nuovo criterio di ripartizione dei trasferimenti statali in base al quale per le province per le quali i trasferimenti statali nel 1981 sono stati superiori a quelli calcolati con il nuovo meccanismo per il 1982, l'ammontare di detti trasferimenti resta fermo al livello dell'anno precedente, fino a quando l'ammontare calcolato con il nuovo meccanismo raggiungerà i livelli di trasferimento già raggiunti nel 1981.

Articolo 11. — L'articolo prevede le modalità della suddivisione dei trasferimenti statali tra i singoli comuni e precisamente:

il 50 per cento dei trasferimenti è ripartito in misura proporzionale alla popolazione residente nei sigoli comuni, moltiplicato per coefficienti riferiti alle classi di popolazione dei comuni che vanno da 1 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti a 2 per quelli con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

La ponderazione dei trasferimenti riferiti alla popolazione per classi di popolazione dei comuni si rende necessaria in quanto lo sviluppo ed il costo dei servizi cresce con il crescere delle dimensioni comunali, ed inoltre la « spesa storica » ha determinato una forte divaricazione dei trasferimenti statali in relazione alle dimensioni dei vari comuni; attualmente tale rapporto fra trasfe-

rimenti *pro capite* per i comuni più piccoli e per i comuni superiori a 500.000 abitanti è di circa 1 a 4, con il meccanismo che si propone si intende ridurre questa differenza che oltre certi limiti diviene ingiusta e penalizzante nei confronti dei piccoli e medi centri.

Il 30 per cento dei trasferimenti è ripartito in misura inversamente proporzionale al reddito *pro capite* della popolazione residente in ciascun comune sempre desunto dalle denunzie dei redditi ai fini dell'IRPEF dell'anno precedente. Questa quota dei trasferimenti avviene con un parametro tale da avvantaggiare i comuni più poveri con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno.

Il 20 per cento dei trasferimenti è ripartito in misura direttamente proporzionale all'indice medio dei servizi di ciascun comune, indice la cui individuazione è demandata al Ministero dell'interno.

In tale modo si è inteso assegnare a quei comuni che attivano nuovi servizi le risorse finanziarie necessarie per gestirle. A tale parametro è connessa, come si vedrà al successivo articolo 13, l'assegnazione di parte delle risorse per i programmi di investimento.

Anche per i trasferimenti a favore dei comuni è previsto un periodo transitorio analogo a quello previsto per le province all'articolo precedente.

Si è inteso in questo modo individuare il meccanismo di ripartizione dei trasferimenti statali a favore dei comuni il più possibile equo e realistico.

Articolo 12. — L'articolo prevede le modalità dei trasferimenti statali agli enti locali.

Articolo 13. — La norma prevede la fissazione in sede di legge finanziaria dell'ammontare complessivo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, esclusivamente per investimenti, agli enti locali. Detto importo complessivo è così ripartito:

40 per cento ai comuni in proporzione alla popolazione residente;

40 per cento ai comuni in misura inversamente proporzionale all'indice medio dei servizi comunali di cui all'articolo 11. Questo parametro è rivolto ad assicurare consistenti risorse finanziarie per investimenti e per l'attivazione dei servizi a quei comuni con livelli bassi di servizi erogati;

20 per cento alle province in proporzione alla popolazione residente.

Articolo 14. — L'articolo prevede il divieto ai comuni ed alle province di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, tranne che per le normali anticipazioni di cassa e per i servizi di tesoreria entro, beninteso, precisi limiti.

Il divieto di ricorrere al credito presso istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti è rivolto a porre sotto controllo la tendenza che si è manifestata in questi ultimi anni di un eccessivo e poco ponderato ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali.

Articolo 15. — L'articolo prevede precise norme per la devoluzione ai comuni ed alle province degli stanziamenti loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dallo Stato e dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO III. — *Servizi pubblici locali.*

Articolo 16. — L'articolo prevede che le tariffe dei servizi pubblici locali debbano essere fissate in modo da coprire i rispettivi costi tranne che per i servizi di pubblico trasporto. Viene previsto inoltre l'obbligo al pareggio di bilancio per le aziende dei comuni e delle province e loro consorzi, tranne che per quelli di pubblico trasporto.

Articolo 17. — L'articolo prevede un raccordo riguardo ai servizi di pubblico trasporto in relazione alla legge 10 aprile 1981, n. 151, che disciplina la materia.

Il presente disegno di legge non necessita di copertura finanziaria in quanto devolve la determinazione degli stanziamenti alla legge finanziaria che, pertanto, dovrà provvedere anche alla copertura.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

(Bilancio pluriennale di previsione)

I comuni e le province predispongono entro il 15 novembre di ogni anno un bilancio pluriennale di previsione, che deve coprire lo stesso spazio temporale del bilancio pluriennale della regione di appartenenza, in cui devono essere indicati i modi ed i termini di impiego delle risorse finanziarie che saranno prevedibilmente disponibili per ciascun ente locale.

Il bilancio pluriennale rappresenta il riferimento per la formulazione dei bilanci annuali e per le deliberazioni che vincolino il bilancio per più di un anno.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contenute.

Art. 2.

(Relazione previsionale e programmatica)

I comuni e le province debbono predisporre unitamente al bilancio di previsione pluriennale una relazione previsionale e programmatica di pari riferimento temporale, nella quale devono essere indicati gli obiettivi e le priorità dell'azione dell'ente locale, le modalità di attuazione, i tempi di esecuzione ed i costi dei principali interventi.

In particolare devono essere evidenziati:

a) gli investimenti da realizzare;

b) i costi di gestione dei servizi che saranno attivati per effetto dei nuovi investimenti;

c) i costi di gestione dei servizi già in atto.

Art. 3.

(*Bilancio annuale di previsione*)

I comuni e le province predispongono entro il 15 novembre di ogni anno il bilancio annuale di previsione di competenza ed il bilancio annuale di previsione di cassa.

Il bilancio annuale di competenza costituisce l'autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in esso contenute.

Il bilancio annuale di competenza deve essere deliberato in pareggio.

Il bilancio annuale di cassa deve prevedere previsioni di pagamento non superiori alle previsioni di incassi sommate alle presunte giacenze iniziali di cassa.

Resta fermo, limitatamente a quanto non innovato dal presente e dai precedenti articoli, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 421

Art. 4.

(*Quantificazione in bilancio dei trasferimenti statali e dei mutui della Cassa depositi e prestiti*)

I comuni e le province, nel quantificare nel bilancio di previsione annuale le entrate per i trasferimenti statali, nonchè l'importo dei mutui contraibili presso la Cassa depositi e prestiti, fanno riferimento a quanto indicato nel disegno di legge finanziaria per l'anno successivo.

Le eventuali variazioni apportate dal Parlamento all'entità dei trasferimenti e dei mutui, di cui al comma precedente, vengono recepite attraverso variazioni dei bilanci degli enti locali.

Ai fini della predisposizione dei bilanci pluriennali degli enti locali si considerano costanti in termini reali i trasferimenti statali ed i mutui contraibili presso la Cassa depositi e prestiti, previsti nel disegno di legge finanziaria per l'anno successivo.

Art. 5.

(*Controllo dei bilanci*)

La relazione previsionale e programmatica, i bilanci di previsione pluriennale ed annuale devono essere approvati dal Consiglio comunale o provinciale entro il 30 novembre di ogni anno.

Le deliberazioni relative alla relazione previsionale e programmatica, ai bilanci pluriennale ed annuale devono essere trasmesse all'organo regionale di controllo entro 10 giorni dalla loro adozione.

Il comitato regionale di controllo deve esaminare i bilanci di previsione, annuale e pluriennale, e la relazione previsionale e programmatica entro 30 giorni.

Il termine predetto è sospeso qualora il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti.

In ogni caso il comitato regionale di controllo adotta il proprio provvedimento definitivo entro 10 giorni dalla data in cui perviene la risposta dell'ente locale.

Trascorso il termine dei 30 giorni di cui al terzo comma ed il termine di 10 giorni dalla data in cui perviene l'eventuale chiarimento richiesto dal comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il proprio provvedimento, le deliberazioni di approvazione del bilancio annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica diventano esecutive.

Art. 6.

(*Bilanci delle aziende degli enti locali*)

Le aziende dei comuni e delle province e loro consorzi sono tenuti ad adottare entro il 15 novembre di ogni anno un bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ed un programma pluriennale con le caratteristiche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

I predetti documenti devono essere allegati al bilancio di previsione degli enti locali di appartenenza.

TITOLO II

FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 7.

(Restituzione del gettito dell'ILOR alle regioni, province e comuni)

A partire dal 1° gennaio 1982 l'imposta locale sui redditi è attribuita ai comuni, alle province ed alle regioni con le seguenti aliquote:

a) dall'8 al 10 per cento in favore dei comuni;

b) dall'1 al 2 per cento in favore delle province;

c) dall'1 al 3 per cento in favore delle regioni.

La riscossione mediante autotassazione dell'ILOR potrà applicarsi solo per l'aliquota del 10 per cento risultante dalla somma delle aliquote minime.

Le modalità di accertamento, riscossione e ripartizione dell'ILOR nonchè quelle di variazione delle aliquote entro i limiti di cui al primo comma, restano quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Altre entrate tributarie)

Restano ferme le norme vigenti in materia di entrate tributarie comunali e provinciali.

Art. 9.

(Trasferimenti statali a favore dei comuni e delle province)

Ogni anno, a partire dal 1982, in sede di legge finanziaria viene determinato l'ammontare complessivo dei trasferimenti statali a

favore rispettivamente dei comuni e delle province.

I predetti ammontari non possono in nessun caso essere inferiori come valore nominale a quelli a qualsiasi titolo versati nell'anno precedente, salvo nel caso in cui vengano assegnati agli enti locali nuovi cespiti tributari od extra-tributari.

In sede di prima applicazione, deve essere sottratto il gettito prevedibile dell'ILOR attribuito ai comuni e alle province, nonchè l'ammontare per il 1982 dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei trasporti pubblici locali e per gli investimenti nel settore.

Art. 10.

(*Ripartizione dei trasferimenti statali alle province*)

I trasferimenti statali a favore delle province sono ripartiti con le seguenti modalità:

a) il 60 per cento dei trasferimenti è ripartito in proporzione alla popolazione residente nelle singole province, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il 40 per cento dei trasferimenti è ripartito in misura inversamente proporzionale al reddito *pro capite* della popolazione residente, desunto dalle denunce dei redditi ai fini dell'IRPEF dell'anno precedente.

Per le province che hanno usufruito nel 1981 di trasferimenti statali inferiori a quelli calcolati per il 1982 ai sensi del comma precedente, l'applicazione del predetto criterio di ripartizione dei trasferimenti decorre dal 1° gennaio 1982.

Per le province che hanno usufruito nel 1981 di trasferimenti statali superiori a quelli calcolati per il 1982 ai sensi del primo comma del presente articolo, l'ammontare dei trasferimenti resta fermo al livello del 1981, fino a quando l'ammontare dei trasferimenti medesimi per ogni singola provincia corrisponderà a quello calcolato con le modalità di cui al primo comma.

Art. 11.

(*Ripartizione dei trasferimenti statali ai comuni*)

I trasferimenti statali a favore dei comuni sono ripartiti con le seguenti modalità:

1) il 50 per cento dei trasferimenti è ripartito in misura proporzionale alla popolazione residente nei singoli comuni al 31 dicembre dell'anno precedente, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a) comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti: coefficiente 1;

b) comuni con popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti: coefficiente 1,2;

c) comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti: coefficiente 1,4;

d) comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti: coefficiente 1,6;

e) comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti: coefficiente 1,8;

f) comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: coefficiente 2;

2) il 30 per cento dei trasferimenti è ripartito in misura inversamente proporzionale al reddito *pro capite* della popolazione residente in ciascun comune, desunto dalle denunce dei redditi ai fini dell'IRPEF dell'anno precedente;

3) il 20 per cento dei trasferimenti è ripartito in misura direttamente proporzionale all'indice medio dei servizi di ciascun comune.

Il predetto indice è individuato dal Ministro dell'interno sentito il Ministro del tesoro, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indice dei servizi comunali è differenziato secondo le classi di popolazione di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).

Per i comuni che hanno usufruito nel 1981 di trasferimenti statali inferiori a quelli calcolati per il 1982 ai sensi del comma precedente, l'applicazione del predetto cri-

terio di ripartizione dei trasferimenti decorre dal 1° gennaio 1982.

Per i comuni che hanno usufruito nel 1981 di trasferimenti statali superiori a quelli calcolati per il 1982 ai sensi del primo comma del presente articolo, l'ammontare dei trasferimenti resta fermo al livello del 1981, fino a quando l'ammontare dei trasferimenti medesimi per ogni singolo comune corrisponderà a quello calcolato con le modalità di cui al primo comma.

Art. 12.

(*Modalità dei trasferimenti statali agli enti locali*)

I trasferimenti statali a favore degli enti locali sono erogati in quattro rate trimestrali anticipate entro il 31 gennaio, il 31 aprile, il 31 luglio, ed il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 13.

(*Finanziamento per investimenti*)

Ogni anno in sede di legge finanziaria è fissato l'importo complessivo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, esclusivamente per investimenti, agli enti locali.

Il predetto importo complessivo è così ripartito:

a) il 40 per cento ai comuni per la realizzazione di programmi di investimento, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il 40 per cento ai comuni per la realizzazione di programmi di investimento, per l'attivazione ed il miglioramento dei servizi, ripartito tra i vari comuni in misura inversamente proporzionale all'indice medio dei servizi comunali di cui al numero 3) del precedente articolo 11;

c) il 20 per cento alle province per la realizzazione di programmi autonomi di investimento, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 14.

(*Divieto di ricorso a indebitamento per il finanziamento di spese correnti*)

È fatto divieto ai comuni ed alle province di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Sono ammesse esclusivamente le normali anticipazioni creditizie a breve termine connesse con il servizio di tesoreria entro il limite di un sesto del totale delle spese correnti dell'anno precedente.

Art. 15.

(*Finanziamento per le funzioni attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*)

Entro il 31 ottobre di ogni anno le regioni comunicano a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo degli stanziamenti loro spettanti per l'anno successivo per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dallo Stato e dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le erogazioni annue dei finanziamenti di cui al comma precedente sono suddivise in 6 rate bimestrali con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre di ogni anno.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 16.

(*Autofinanziamento dei servizi pubblici locali*)

Le tariffe dei servizi pubblici locali devono essere fissate in modo da assicurare la copertura dei rispettivi costi, tranne che per i servizi di pubblico trasporto.

Le aziende dei comuni, delle province e loro consorzi, tranne quelle di pubblico trasporto, sono tenute al pareggio del bilancio.

Art. 17.

(*Servizio di pubblico trasporto*)

Per i servizi di pubblico trasporto resta fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151: « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore ».